

RG n. 3933 del 2022



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
ORDINANZA EX ART.669 terdecies c.p.c.

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in sede di reclamo avverso provvedimento cautelare, composto dai Sig.ri magistrati

Paolo Sordi	Presidente
Laura Laureti	Giudice relatore
Rossella Giusi Pastore	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 gennaio 2023,

OSSERVA

Con ricorso ex art.669 terdecies c.p.c. il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 12.12.2022 (procedimento rg. n. [redacted]), con la quale è stata accolta la domanda cautelare della docente, [redacted], nei confronti del Miur.

Con il precedente ricorso ex art.700 c.p.c. [redacted] aveva esposto di essere docente precaria di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso [redacted]) e di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - G.P.S. della provincia di Frosinone, valide per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2022/2024, nella seconda fascia in posizione [redacted]

[redacted] ha presentato formale domanda di supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche per l'a.s.

2022/2023 per la classe di concorso [redacted], indicando le proprie preferenze di sedi/scuole come stabilito dall'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022. Ha dedotto di non essere destinataria di alcun incarico di supplenza e ha lamentato che alcune sedi indicate nella sua domanda sono state ingiustamente assegnate ad aspiranti inseriti nella medesima sua graduatoria ma con punteggio e posizioni inferiori, in violazione del criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria (di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.).

Sul *periculum* ha evidenziato che la mancata assegnazione di supplenze comporta gravi e ingiusti danni sia in termini economici sia di chance lavorative ed esperienza professionale, non risarcibili per equivalente, con pregiudizio attuale allo sviluppo professionale dell'istante.

La sig.ra [redacted] ha quindi chiesto di accertare il suo diritto a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso [redacted] presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità ivi espresso, con condanna della Amministrazione resistente ad effettuare la suddetta assegnazione.

Il Miur, regolarmente citato, non si era costituito nella precedente fase ed è stato dichiarato contumace.

Con ordinanza del 12.12.2022 (reclamata) il Giudice della prima fase ha accolto la domanda cautelare della docente e ordinato al Miur di assegnarle un incarico di supplenza sino al 31 agosto o sino al 30 giugno per la classe di concorso [redacted].

Il Miur ha proposto reclamo avverso l'ordinanza suddetta e ha chiesto il rigetto della originaria domanda della [redacted] per carenza dei presupposti del *fumus* e del *periculum*.

le

L'amministrazione ha confermato che gli incarichi sulle sedi richieste dalla [redacted] per la classe di concorso [redacted] (scuola secondaria di secondo grado) sono stati conferiti, nel primo e nel secondo bollettino di nomina - rispettivamente - del 16 settembre 2022 e del 6 ottobre 2022, ad aspiranti con punteggio inferiore. A giustificazione, ha richiamato l'art. 12 dell'O.M. 112 del 2022 secondo cui la procedura di assegnazione delle supplenze è informatizzata e l'aspirante, che non ha indicato nella domanda le sedi/scuole disponibili al suo turno di nomina, è considerato rinunciatario e non può più essere nominato, né nel medesimo turno di nomina né in quelli successivi. La [redacted] appunto, è stata considerata rinunciataria in quanto nella domanda non ha richiesto la supplenza su "SPEZZONE di cattedra" presso l'Istituto [redacted] risultata disponibile quando l'algoritmo è giunto alla sua posizione di graduatoria (posizione n. 5).

Sul periculum il Miur ha evidenziato che la [redacted] pur non essere destinataria di incarico di supplenza nella classe di concorso [redacted] presta servizio come insegnante di scuola primaria.

Si è costituita in questa fase di reclamo [redacted] che, nel confermare le difese già esposte nella prima fase del giudizio, ha chiesto il rigetto del reclamo.

Nel corso dell'udienza collegiale del 25 gennaio 2023 la causa è stata discussa dalle parti nel contraddittorio e, all'esito della discussione, il Collegio si è riservato di decidere.

* * * * *

Il reclamo è infondato per i motivi di seguito esposti.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 ha disciplinato le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e all’art. 12, sul “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, ha previsto che:

-le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (annuali e sino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (art. 12, comma 1);

-hanno titolo a conseguire le predette supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) e in subordine nelle GPS (Graduatorie per le Supplenze), che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi in esame con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero (art. 12 comma 2);

-attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente (art. 12 comma 3);

-la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 1° periodo);

-costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia

62

espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 2°-4° periodo);

-Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line (art. 12, comma 5);

-L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art. 12, comma 10);

-Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 11).

Il successivo art. 14 comma 1 dell'O.M. 112 /2022 cit. precisa che *"La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio"* e conferma *"In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il*

termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento...".

L'art. 12 dell'O.M. 112/2022 cit., quindi, per un verso impone agli aspiranti supplenti di presentare una apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Per l'altro, statuisce che, la mancata presentazione della istanza, costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento (nella specie a.s. 2022/2023) e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito.

Ai sensi del medesimo art. 12 poi, in sede di compilazione della domanda, ogni aspirante supplente inserisce le proprie preferenze nell'ordine e secondo le tipologie più gradite. E' espressamente prevista la facoltà di indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e il docente è avvertito che (anche) la mancata indicazioni di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (e non solo la omessa presentazione della istanza) costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza, in questo caso solo per le sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12 comma 4).

La disposizione, ancora, prosegue chiarendo che l'aspirante, che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti e al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse (poiché sono disponibili solo sedi/tipologie di posto non indicate nella domanda), sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e da lui non indicate. Ne consegue ulteriormente che il candidato, essendo

6

considerato rinunciatario rispetto alla supplenza proposta, sarà escluso dalla assegnazione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento e per la graduatoria ove è risultato in turno di nomina.

In altri termini, il docente essendo stato già trattato/lavorato dalla procedura ed essendo considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate nella domanda (le sole disponibili al suo turno di nomina), sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Rimane ferma per il docente la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GAE, GPS per altre classi di concorso o graduatorie di istituto) ove fosse inserito.

L'art. 12 comma 11 contempla, inoltre, una ulteriore (terza) ipotesi di rinuncia alla assegnazione della supplenza già conferita. Ai sensi del comma 5, con l'indicazione delle preferenze l'aspirante dichiara, sin dalla compilazione della domanda, di accettare l'assegnazione di incarichi presso le sedi/tipologie di posti espressi. L'algoritmo quindi assegna automaticamente l'incarico al docente quando una delle sedi preferenziali espresse nella domanda coincide con uno dei posti disponibili al suo turno di nomina. Può allora accadere che il candidato ci ripensi e rinunci all'incarico già attribuito dall'algoritmo (o non assume servizio entro il termine assegnato dalla Amministrazione). In questa ipotesi, il docente rinunciatario dell'incarico già assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato, per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GAE, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.

Dunque l'art. 12 dell'O.M. 112/2022 cit., per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o di "rinuncia all'incarico assegnato", prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi

graduatoria. La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, invece, impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.

Così descritta la procedura di conferimento delle supplenze disciplinata dall'art. 12 cit., secondo la tesi della Amministrazione reclamante l'algoritmo è impostato per rispettare il "*principio meritocratico del punteggio*" ovvero "*la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio*", nonché le altre disposizioni dell'O.M. 112 del 06.05.2022 concernenti le preferenze e la convocazione automatizzata degli aspiranti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura che abbia accettato o rinunciato alla proposta di incarico. Il Miur ha quindi ribadito che il sistema di assegnazione delle supplenze al quale la Sabellico ha partecipato, sin dal Bollettino delle supplenze del 16 settembre 2022, ha operato in conformità delle disposizioni dell'O.M. n. 112/2022.

Questa osservazione non è condivisibile.

E' pacifico che [redacted] è inserita nelle GPS di 2^a fascia per la classe di concorso [redacted] istituti di istruzione di secondo grado [redacted] al posto [redacted] e che in data 8 agosto 2022 ha presentato domanda per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'art. 12 in esame. Nella domanda la docente ha espresso poche preferenze per la classe di concorso [redacted] (in totale n. 09 preferenze, di cui n. 06 analitiche e n. 03 sintetiche) e ha escluso la tipologia di contratto "spezzone", indicando unicamente le tipologie (1) Annuale e (2) Fino al termine delle attività didattiche.

6

E' parimenti incontestato che la [REDACTED] ha partecipato al primo Bollettino di nomina del 16 settembre 2022 per l'assegnazione di n. 10 disponibilità.

Il Miur ha osservato che i primi tre posti sono stati attribuiti ad aspiranti inseriti nelle GPS di Fascia 1, mentre i successivi tre posti (dalla quarta alla sesta disponibilità) sono stati assegnati a candidati inseriti nelle GPS di Fascia 2, collocati in posizione superiore e precedente rispetto a quella della [REDACTED] (al n. 1, n. 2 e n. 4). L'algoritmo è quindi giunto alla posizione n. 5 e dunque alla convocazione informatizzata della [REDACTED] con l'attribuzione della settima disponibilità, ossia dello "Spezzone" di 7 ore presso l'Istituto [REDACTED]. Poiché questa preferenza non è stata indicata dalla Sabellico nella sua domanda, la stessa è stata considerata rinunciataria alla proposta di nomina informatizzata. A questo punto l'algoritmo, essendo la [REDACTED] già stata trattata/convocata dalla procedura automatizzata, scorre la graduatoria GPS Fascia 2 e, nel rispetto delle posizioni, assegna i posti disponibili via via in turno di nomina agli aspiranti in posizione inferiore che hanno espresso preferenza per le sedi o tipologie di contratto disponibili. La mancata convocazione della ricorrente per le ulteriori disponibilità esistenti nel medesimo turno di nomina (del 16.9.2022) e nei turni di nomina successivi sarebbe, dunque, da attribuire all'istituto della rinuncia previsto dall'art. 12 comma 4 cit.

Va tuttavia osservato che ai sensi dell'art. 12 comma 3 in esame *"Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità... effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente"*, mentre il successivo comma 4 dispone che il candidato è considerato rinunciatario qualora *"al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse"*.

Le norme citt. fanno riferimento alle "disponibilità effettivamente esistenti" in ciascun turno di nomina. Nella specie, la [redacted] è stata convocata al primo Bollettino di nomina del 16 settembre 2022 che comprendeva l'assegnazione di n. 10 disponibilità. Già assegnati i primi sei posti disponibili a candidati in posizione migliore, l'algoritmo le ha automaticamente attribuito la (sola) settima disponibilità, rispetto alla quale è stata considerata rinunciataria. La docente è stata esclusa da successive convocazioni e proposte di incarico anche per il turno di nomina cui ha partecipato (del 16.9.2022) e non solo per i successivi turni di nomina (ad es. il turno del 6.10.2022). In altri termini, le ulteriori sedi disponibili nel Bollettino di nomina del 16.9.2022 (ossia la ottava, nona e decima disponibilità) non sono state proposte alla [redacted] pur essendo comprese tra le preferenze indicate nella sua domanda, ma ad aspiranti con punteggio inferiore.

Il meccanismo così delineato non trova giustificazione nell'art. 12 comma 4 cit., secondo cui il docente è considerato rinunciatario se al proprio turno di nomina, tenendo conto delle disponibilità effettivamente esistenti in quel momento, non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse. La [redacted] è stata considerata rinunciataria, e così esclusa dalla procedura di nomina per la classe di concorso [redacted] anche se nel suo turno di nomina (del 16.9.2022) vi erano sedi/tipologie di contratto ancora disponibili e indicate nella sua domanda (ad es. supplenza annuale presso l'I.I.S. [redacted] indicata dalla [redacted] quale prima preferenza e assegnata nel Bollettino di nomina del 16.9.2022 a [redacted] con posizione [redacted] nelle GPS di seconda fascia).

Alla luce delle osservazioni descritte, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, si ritiene che l'omessa assegnazione alla [redacted] di incarichi di supplenza compresi tra le preferenze espresse nella sua domanda, ancora disponibili al suo turno di nomina (del 16.9.2022) ma attribuiti a candidati con

6

punteggio inferiore, sia contraria all'art. 12 dell'O.M. 112/2022 cit. e al criterio meritocratico.

Sul *periculum* basti osservare che la [redacted] pur prestando servizio come docente di scuola primaria, aspira ad una supplenza nella scuola secondaria di secondo grado e che il ritardo nella assegnazione di questo incarico determina un pregiudizio attuale e irreparabile, non risarcibile per equivalente, sia in termini di punteggio sia di crescita della professionalità.

In conclusione il reclamo va rigettato con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Per la regolamentazione delle spese di lite si rinvia al già instaurato giudizio di merito.

P.Q.M.

Respinge il reclamo;

Spese al definitivo.

Si comunichi alle parti.

Frosinone, 1 febbraio 2023

Laura Laureti

Il Giudice estensore

Laura Laureti

Il Presidente

Paolo Sordi

Paolo Sordi

Deposito in Cancelleria

oggi, 1.2.2023

IL CANCELLIERE

[Signature]